



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

-6552/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

ESECUZIONE
FORZATA - DEBITO
P.A. - TERZO
PIGNORATO

Ud. 17/01/2013 PU

R.G.N. 2008/2010

Rep. C.I.

Cron. 6552

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2008-2010 proposto da:

avv. [B] [R] ([]),

rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

COMUNE POZZUOLI ([]), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall'avvocato STARACE ALDO giusta delega in atti;

- controricorrente -

2013

126

nonchè contro

S [] S.P.A.;



- intimati -

avverso la sentenza n. 8048/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/06/2009, R.G.N. 32843/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza resa pubblica il 26 giugno 2009, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta dall'avv. [R] [B] avverso l'ordinanza resa, in data 24 luglio 2007, dal giudice dell'esecuzione del medesimo Tribunale, con la quale, in forza del vincolo di impignorabilità esistente sulle somme dichiarate dal terzo pignorato, aveva disatteso l'istanza di assegnazione avanzata dallo stesso [B] e dichiarato estinta la procedura.

1.1. - Il Tribunale, fondando la propria decisione sulla sentenza di questa Corte n. 23727 del 16 settembre 2008, resa su vicenda analoga e relativa al medesimo opponente, assumeva anzitutto la conformità a Costituzione dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, giacché, a fronte del rilievo officioso dell'impignorabilità delle somme appartenenti alla P.A. e giacenti presso il tesoriere, posto a tutela dell'ente locale, la possibilità di reazione della parte creditrice era consentita attraverso tutti gli strumenti del processo esecutivo, così da doversi escludere la lesione del diritto di difesa di quest'ultima parte.

Quanto poi alle doglianze dell'opponente sul vulnus arrecato al principio del contraddittorio ed alla



possibilità di compimento di atti istruttori, il Tribunale di Napoli osservava ancora che il rilievo officioso dell'impignorabilità nelle esecuzioni contro gli enti locali si giustificava muovendo dalla posizione del terzo nella procedura di espropriazione presso terzi quale un ausiliario del giudice e dalla premessa che la sua dichiarazione (ovvero, il giudizio di accertamento del suo obbligo) ha come oggetto necessario ed esclusivo la questione concernente la sussistenza del debito del terzo nei confronti dell'esecutato. Di qui, l'ulteriore rilievo sulla portata della disciplina speciale in cui vige ancora la tesoreria unica, la quale consente che soltanto presso il tesoriere si eseguano utilmente i pignoramenti delle risorse degli enti locali, previa notifica da parte dell'ente stesso della delibera che individua le risorse da destinare alle finalità protette, così da permettere al tesoriere stesso di provvedere a tutti i pagamenti dei crediti vantati nei confronti dell'ente, riconducibili o meno alle destinazioni protette. Pertanto, affinché il giudice possa stabilire se le disponibilità esistenti presso il tesoriere sopravanzino le passività corrispondenti alle finalità protette, risulta congruo ritenere che la funzione del terzo, ausiliario del giudice, lo porti a dover riferire ogni aspetto della situazione concreta se rilevante per la decisione. Tuttavia, questa non può essere adottata sulla sola dichiarazione del terzo in presenza di contestazioni del creditore sul fatto che essa non trova corrispondenza in documenti "che il tesoriere dovrebbe avere presso di sé, ma che ha mancato di produrre". Per cui, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, in base alla documentazione acquisita ed alle osservazioni del creditore procedente, "se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme destinate in base alla delibera notificata al tesoriere,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script.

che non abbia perso efficacia per essere stata seguita da pagamenti per debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico", là dove - nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal creditore procedente contro l'ordinanza di nullità - spetta a quest'ultimo di allegare "gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre spetta all'ente locale dare la prova che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico".

1.2. - Ciò premesso, il giudice dell'opposizione rilevava, nella specie, che il terzo pignorato S S.p.A., pur dichiarando l'esistenza di somme dovute, quale tesoriere, all'esecutato Comune di Pozzuoli, aveva precisato che le somme dichiarate impignorabili mediante delibera n. 199 del 29 dicembre 2006, relativa al secondo semestre del 2006, dell'ente locale emessa ai sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000 - adottata e munita di efficacia nella predetta data e notificata la tesoriere in epoca precedente alla notifica del pignoramento, avvenuta in data 24 aprile 2007 - "risultavano di entità superiore al saldo creditore accertato, e che pertanto non vi erano importi utili per soddisfare la pretesa azionata in *executivis*". Peraltro, l'Istituto bancario allegava la certificazione del Comune di Pozzuoli attestante che sino alla data dell'udienza di cui all'art. 547 cod. proc. civ. era stato "rispettato, per i pagamenti relativi a servizi non indispensabili, l'ordine di arrivo delle fatture o degli atti di impegno, ove non prevista fattura".

Il giudice dell'opposizione assumeva, quindi, che la fattispecie di cui all'art. 159 citato risultava pienamente integrata, disattendendo altresì le contestazioni del creditore procedente: sia quelle sul carattere





indeterminato e generico delle delibere di quantificazione e sull'indebito inserimento in esse di importi per servizi o prestazioni ultronei, giacché inconferenti in sede di opposizione, mentre avrebbero dovuto essere fatte valere nelle sedi giurisdizionali competenti a giudicare della legittimità dell'atto amministrativo; sia quelle sull'effettuazione da parte del Comune di pagamenti per servizi non indispensabili in violazione del criterio cronologico, in quanto generiche per non aver precisato, in ordine ai pagamenti relativi al semestre di riferimento per cui vigeva la delibera di impignorabilità, "la giustificazione causale differente rispetto alle ex lege prestabilite finalità dell'impiego di somme da parte dell'ente locale, giustificazione che comunque non è dato evincere dalla documentazione prodotta".

Il tribunale affermava, dunque, che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente statuito sulla nullità del pignoramento "per insussistenza di somme legittimamente asservibili alla soddisfazione del creditore e dichiarato la estinzione - rectius improcedibilità - dell'esecuzione, così definendo il procedimento".

Infine, lo stesso Tribunale, pur riconoscendo che il creditore procedente aveva formulato all'udienza del 6 luglio 2007 l'istanza ex art. 548 cod. proc. civ., ribadiva che necessario ed esclusivo oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo era la sussistenza del suo debito nei confronti dell'esecutato, mentre nella specie la doglianza del [B] "aveva riguardo all'accertamento dell'inesistenza dell'impignorabilità, posto che la dichiarazione del terzo era stata positiva, pur se aveva riguardato somme che, positivamente esistenti, erano però impignorabili".

2. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'avv. [B], affidando le sorti



dell'impugnazione a ventinove motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli.

Non ha svolto difese l'intimato S

S.p.A.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Nell'invocare preliminarmente la rimessione delle questioni proposte con il ricorso alle sezioni unite e deducendo l'ammissibilità di tutte le svolte censure, il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Napoli in forza dei seguenti ventinove motivi.

1.1. - Con il primo mezzo, si denuncia un vizio di motivazione su questioni decisive e, segnatamente, sulle sollevate eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, adducendosi che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che, con le sentenze n. 69 del 1998 e n. 83 del 2003, la Corte costituzionale abbia deciso sulle stesse e che esse siano state dichiarate manifestamente infondate da questa Corte (in particolare, con le sentenze n. 23727 del 2008 e n. 12259 del 2009).

1.2. - Con il secondo mezzo (assistito da quesito di diritto), ci si duole della nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulle questioni di legittimità costituzionale cui si fa riferimento nel primo motivo.

1.3. - Con il terzo mezzo (assistito da quesito di diritto), è dedotta violazione di legge e l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost., nonché in correlazione agli artt. 826, 828 e 830, ultimo comma, cod. civ., 514 e 545 cod. proc. civ., nonché all'art. 2740 cod. civ. e all'art. 4 dell'all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248). Si assume che il citato art.



159, comma 2, nello stabilire l'impignorabilità delle somme di denaro, la sua rilevabilità di ufficio e l'inidoneità del pignoramento a generare il vincolo, "traduce una regola di inammissibilità dell'esecuzione presso terzi, in danno di un Comune e che, perciò, vi è fondato sospetto di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost."

1.4. - Con il quarto mezzo, è prospettata l'insufficiente motivazione sul rigetto dell'eccezione di legittimità costituzionale di cui al terzo motivo.

1.5. - Con il quinto mezzo (assistito da quesito di diritto), ci si duole della nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di legittimità costituzionale cui si fa riferimento nel terzo motivo.

1.6. - Con il sesto mezzo (assistito da quesito di diritto), è denunciata violazione di legge e l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, dubitandosi della conformità a Costituzione delle anzidette disposizioni là dove si "prevede la rilevabilità di ufficio dell'impignorabilità, riguardo a Comuni e Province, ... atteso che analoga rilevabilità di ufficio non è prevista per altri Enti pubblici ed in particolare per le AA.SS.LL."

1.7. - Con il settimo mezzo, è dedotta l'insufficiente motivazione sul rigetto dell'eccezione di legittimità costituzionale di cui al sesto motivo.

1.8. - Con l'ottavo mezzo (assistito da quesito di diritto), ci si duole della nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di legittimità costituzionale cui si fa riferimento nel sesto motivo.

1.9. - Con il nono mezzo (assistito da quesito di diritto), è prospettata violazione di legge e



l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, là dove "prevede la rilevabilità di ufficio dell'impignorabilità, da parte del G.E., in difetto: a) di un'istruttoria (tipica della sola cognizione piena) invece necessaria per il riscontro delle condizioni su cui deve fondarsi il rilievo; b) dell'attitudine del processo esecutivo a condurre ad un giudicato".

1.10. - Con il decimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è denunciata violazione degli artt. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 546 cod. proc. civ., nonché l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 546 cod. proc. civ.. Si assume che: o l'art. 159 citato, come interpretato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 23727 del 2008, esclude l'applicazione dell'art. 546 cod. proc. civ. all'esecuzione in danno di un Comune e presso il tesoriere (in relazione all'onere di questi di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini dell'accertamento della pignorabilità), per cui sarebbe incostituzionale per violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.; ovvero, posta l'applicabilità dell'art. 546 cod. proc. civ., dovrebbe reputarsi incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., proprio quest'ultima disposizione, "precludendo al terzo di poter assolvere al sopra citato onere".

1.11. - Con l'undicesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è dedotta violazione degli artt. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 2697 cod. civ., dolendosi dell'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'anzidetto art. 159 là dove "prevede un'istruttoria sommaria dinanzi al G.E., destinata a realizzarsi attraverso l'allegazione e la produzione, da parte di entrambi i contendenti, di fatti e documenti di provenienza e formati, però, da uno solo di essi (da parte





dell'Ente, attraverso la produzione delle delibere ex art. 159; da parte del creditore, mediante l'allegazione di fatti e la produzione di documenti relativi a pagamenti effettuati dall'Ente)".

1.12. - Con il dodicesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è prospettata violazione degli artt. 543 e 547 cod. proc. civ., nonché l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, assumendosi che "nel procedimento ex art. 543 e ss. c.p.c., anche alla luce del disposto di cui all'art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000, il terzo, benché tesoriere di un ente locale, sia è tenuto solo alla dichiarazione di quantità, giacché, ove diversamente onerato, la norma risulterebbe sospetta di incostituzionalità".

1.13. - Con un tredicesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è dedotta violazione degli artt. 548 e 617 cod. proc. civ., nonché l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendosi che, "in caso di dichiarazione del terzo non appagante in termini di qualità (e, cioè, quanto questa non soddisfa l'onere dell'allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impignorabilità), il G.E. deve assegnare le somme" e che, in siffatta evenienza, non potendosi dar luogo al giudizio ex art. 548 cod. proc. civ., né ad altri giudizi in danno del terzo, sarebbe, per l'appunto, fondato il sospetto di incostituzionalità del citato art. 159 ove si escludesse il dovere del giudice di assegnare le somme.

1.14. - Con il quattordicesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è denunciata violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., assumendosi che sono ammissibili soltanto le prove come proposte dalle parti "e, cioè, rifluite nel processo (peraltro, solo in quello



cognitivo) esclusivamente ad istanza e/o iniziativa di queste".

1.15. - Con il quindicesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è prospettata violazione degli artt. 553, 615 e 617 cod. proc. civ., sostenendosi che "l'impignorabilità è deducibile solo dal debitore e solo con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., in pendenza dell'esecuzione e non con il mezzo dell'art. 617 avverso il provvedimento conclusivo dell'esecuzione".

1.16. - Con il sedicesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è dedotta violazione degli artt. 553, 615 e 617 cod. proc. civ., assumendosi che, "essendo necessario, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., allegare l'errore del G.E. nel rilevare l'impignorabilità ex art. 159 cit., è preclusa al creditore tale tutela che, invece, postula la denuncia di un errore che non è riconoscibile, agli atti del processo esecutivo, in assenza di adeguati accertamenti istruttori".

1.17. - Con il diciassettesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è denunciata violazione degli artt. 553, 615 e 617 cod. proc. civ., deducendosi che l'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 non avrebbe sottratto al debitore l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per impignorabilità e che, al debitore, per sostenere la medesima impignorabilità sarebbe precluso il rimedio postumo dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..

1.18. - Con il diciottesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è prospettata violazione dell'art. 2697 cod. civ., sostenendosi che, "nel procedimento espropriativo presso terzi, in danno di un Comune, l'onere della prova del ricorso delle condizioni ex art. 159 cit. e, cioè, dell'impignorabilità gravi solo a carico dell'ente debitore".



1.19. - Con il diciannovesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è dedotta violazione dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, come interpretato da Cass. n. 23737 del 2008, nonché degli artt. 484 e 485 cod. proc. civ., reputandosi che "il G.E. ha il potere-dovere di disporre, di ufficio, accertamenti, diretti a riconoscere o meno l'impignorabilità ex art. 159 d.lgs. n. 267 del 2000, e che analoghi poteri-doveri sono altresì propri del giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta avverso l'ordinanza di diniego dell'assegnazione".

1.20. - Con il ventesimo mezzo, è denunciato vizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per aver il Tribunale respinto le istanze istruttorie (delle quali nel motivo si trascrive puntualmente capitolarione e contenuto) in assenza di qualsivoglia motivazione, affermandosi apoditticamente che esse erano generiche.

1.22. - Con il ventunesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie cui si fa riferimento nel ventesimo motivo di ricorso, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

1.22. - Con il ventiduesimo mezzo, è denunciato vizio di motivazione, per aver il Tribunale, in forza di apodittica motivazione, omesso di giustificare la ritenuta irrilevanza della documentazione prodotta da esso creditore procedente a sostegno dell'allegazione sull'effettuazione di pagamenti per servizi non indispensabili o in violazione dell'ordine cronologico.

1.23. - Con il ventitreesimo mezzo, è dedotto vizio di motivazione, per omesso esame dei documenti prodotti da esso creditore procedente (i quali sono, nel motivo di ricorso, indicati in modo analitico e in parte sintetizzati



nel rispettivo contenuto) a fondamento della tesi della pignorabilità per interventi pagamenti per servizi non indispensabili o senza il rispetto dell'ordine cronologico.

1.24. - Con il ventiquattresimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia, giacché il giudice dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non si sarebbe pronunciato sui documenti prodotti dalle parti (e, segnatamente, da esso opponente) e sulla loro rilevanza, a ciò essendo tenuto in quanto l'opposizione verteva sulla pignorabilità o meno delle somme staggite in danno di un ente locale.

1.25. - Con il venticinquesimo mezzo, è prospettato vizio di motivazione, aggredendosi l'affermazione contenuta nella impugnata sentenza circa la genericità delle contestazioni mosse da esso opponente sul carattere indeterminato delle delibere dell'ente locale.

1.26. - Con il ventiseiesimo mezzo, è denunciato vizio di motivazione, censurandosi il convincimento del giudice dell'opposizione sulla ritenuta genericità delle contestazioni di esso opponente in ordine ad alcuni servizi malamente inseriti e sul mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti.

1.27. - Con il ventisettesimo mezzo, è dedotto vizio di motivazione, per non aver il Tribunale in alcun modo considerato la circostanza, incontestata, che il Comune di Pozzuoli aveva provveduto al pagamento di somme per "spese e servizi di tesoreria" e per "interessi passivi sulle anticipazioni", senza che tali somme fossero ricomprese nelle delibere ex art. 159 citato e in assenza di prova sull'avvenuto rispetto del criterio cronologico di pagamento;

1.28. - Con il ventottesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è denunciata violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 e del d.m. 28 maggio 1993,



sostenendosi che non sarebbe necessario adire altre giurisdizioni per far valere l'eccesso di potere per genericità delle delibere ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, potendo tale vizio, nella prospettiva della rilevabilità di ufficio dell'impignorabilità, integrare l'anzidetto vizio di eccesso di potere imporre la disapplicazione dell'atto viziato da parte del giudice ordinario.

1.29. - Con il ventinovesimo mezzo (assistito da quesito di diritto), è prospettata omessa pronuncia, violazione di legge e nullità della sentenza, in riferimento agli artt. 112 e 548 cod. proc. civ., assumendosi che, "a seguito della contestazione delle somme dichiarate dal terzo ed in presenza dell'istanza ex art. 548 c.p.c., il G.E. era tenuto all'istruzione della causa di accertamento ed il giudice dell'opposizione a pronunciarsi sul relativo motivo di opposizione; ciò che invece, nella specie, era del tutto mancato".

2. - I motivi primo, quarto, settimo, ventesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, venticinquesimo, ventiseiesimo e ventisettesimo - che hanno tutti riguardo a censure veicolate ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di omessa e/o insufficiente motivazione - vanno esaminati congiuntamente in quanto pongono la stessa questione preliminare del loro confezionamento in conformità, o meno, al paradigma dettato dall'art. 366-bis cod. proc. civ..

2.1. - Conformità alla disciplina recata dalla citata norma processuale che, invero, non è ravvisabile negli anzidetti mezzi, giacché essi non sono assistiti dal c.d. "quesito di fatto" e, dunque, sono inammissibili.

Nel caso all'esame la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 giugno 2009 e, quindi, nella vigenza della disciplina dettata dall'art. 366-bis cod. proc. civ., che



nella fattispecie è pienamente operante *ratione temporis* (ciò di cui, del resto, non dubita neppure lo stesso ricorrente, come reso palese dalla congruente affermazione resa a pag. 1 della memoria illustrativa). Infatti, detta disposizione processuale ha iniziato ad esplicare i propri effetti in relazione alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che l'ha introdotta, e ha cessato di essere applicabile a decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè dalla sua abrogazione ad opera dell'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Ciò precisato, l'inammissibilità degli anzidetti motivi segue l'applicazione del seguente principio di diritto (di recente ribadito da Cass., 18 novembre 2011, n. 24255; in precedenza anche Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20603): "è inammissibile, ai sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito".

3. - I motivi ventunesimo e ventiquattresimo pongono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la medesima censura di omessa pronuncia e conseguente deduzione di nullità della sentenza, in riferimento alle proposte istanze istruttorie (ventunesimo mezzo) e,



segnatamente, sulla rilevanza della documentazione prodotta (ventiquattresimo mezzo).

3.1. - Essi sono inammissibili alla luce del principio, che si intende ribadire in questa sede, per cui "il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione" (Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15982; Cass., 11 febbraio 2009, n. 3357).

4. - I motivi secondo, quinto ed ottavo - anch'essi da scrutinare congiuntamente per l'identità della questione ad essi sottesa - sono inammissibili in quanto denunciano l'omessa pronuncia su eccezione di legittimità costituzionale sollevata dinanzi al giudice dell'opposizione; occorre infatti rammentare (cfr. Cass., 11 dicembre 2006, n. 26319; Cass., 12 marzo 2004, n. 5135; Cass., 29 ottobre 2003, n. 16245) che la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione.



5. - I motivi terzo, sesto, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo sono accomunati dal fatto di porre in discussione la disciplina normativa rilevante nella fattispecie sotto il profilo della sua conformità a Costituzione.

5.1. - Essi sono infondati alla stregua delle condivisibili argomentazioni rese dalla sentenza di questa Corte n. 4820 del 26 marzo 2012 in controversia di analogo tenore e su censure identiche a quelle oggetto del presente scrutinio (identità che, del resto, è fatta palese anche dalle affermazioni dello stesso ricorrente a pag. 5 della memoria illustrativa, ove si cita la predetta sentenza come "specifico precedente giurisprudenziale", che ha riguardato un "ricorso praticamente gemello"; peraltro, è opportuno precisare che l'accoglimento del ricorso "gemello" da parte di detta pronuncia del 2012 ha riguardato unicamente le censure di vizio di motivazione, o di omessa pronuncia, sulle istanze istruttorie, che in questa sede sono risultate essere però inammissibili).

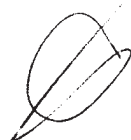
Ai fini della infondatezza delle censure si deve rilevare, come da sentenza n. 4820 del 2012 citata, quanto segue: "(...) ove l'interpretazione complessiva della disciplina data dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, consentisse di valutare come funzionale ad un equilibrato contemperamento dei diversi interessi in gioco l'imposizione di una attività difensiva ulteriore al creditore di enti territoriali rispetto a qualunque altra esecuzione (nei confronti, cioè, di soggetti che non rivestano la specifica qualità di ente territoriale), le censure di illegittimità costituzionale potrebbero ritenersi manifestamente infondate: interessi in gioco che consistono, da un lato, nel diritto del creditore a conseguire anche coattivamente il suo credito (soprattutto allorquando già consacrato in un titolo giudiziale) e,



dall'altro, nelle esigenze di un corrente e corretto - anche sotto il profilo della parità di trattamento dei creditori e quindi mediante il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti - espletamento di servizi pubblici essenziali per la collettività servita dall'ente pubblico territoriale. (...). A tal fine, una mera posposizione della tutela assicurata con un processo a cognizione piena sulle contrapposte ragioni è manifestamente in grado di operare tale contemperamento, ove i poteri assertivi ed istruttori del creditore siano ampi e gli oneri del debitore, a compensazione del privilegio processuale già accordatogli, siano chiari e correttamente individuati; ed al risultato di una posposizione della tutela si può giungere, a ben vedere, già sulla base del "binomio rilievo di ufficio - opposizione agli atti esecutivi" eretto a fondamento della disciplina dalla richiamata Cass. 23727 del 2008: (...) l'impignorabilità relativa è istituto già presente nell'ordinamento, a tutela di determinati beni in ragione della loro destinazione a particolari attività ritenute degne di considerazione prevalente rispetto a quella del solo diritto di credito, benché accertato giudizialmente: pertanto, l'introduzione di tale impignorabilità relativa, subordinato a particolari regole processuali, non determina in sé l'inammissibilità dell'espropriazione presso terzi, essendo la prima anzi finalizzata alla necessaria tutela del patrimonio pubblico ed alla sua effettiva destinazione alle esigenze pubblicistiche (...); (...) l'impignorabilità, quando è prevista per ragioni di pubblico interesse e cioè a tutela di un interesse pubblicistico, è sempre rilevabile di ufficio (Cass. 11 giugno 1999, n. 5761; Cass. 22 marzo 2011, n. 6548), così togliendosi rilievo alla mancata espressa previsione adottata quale *tertium comparationis* - di tale ufficiosa rilevabilità, formulata invece per altre



categorie di enti pubblici; (...) già l'impostazione di Cass. 23727 del 2008 è incentrata su di una progressione dell'ambito della cognizione su questioni anche coinvolgenti diritti, tutt'altro che ignota nel processo civile (si pensi ai procedimenti per decreto ingiuntivo o comunque a tutti quelli per fasi dapprima sommarie e poi ordinarie) e basata sull'opportunità di subprocedimenti inizialmente deformatizzati ma ad ampio contenuto sostanzialmente cognitivo, con eventualizzazione di fasi a cognizione piena per iniziativa dei soggetti che non si reputino soddisfatti della tutela fino a quel momento ricevuta; (...) nel processo esecutivo, è espressione di analoga tendenza la sommarizzazione della fase della distribuzione, introdotta con la riforma del 2006, nella quale il giudice dell'esecuzione dapprima risolve, con poteri in gran parte simili a quelli di un ordinario giudizio di cognizione ma del tutto privo di formalità, le questioni relative e poi alle parti, che siano rimaste insoddisfatte dall'esito di tale agile attività di giudizio, è dato l'ordinaria tutela cognitiva attraverso la possibilità di impugnare la relativa ordinanza con l'opposizione agli atti esecutivi; (...) la stessa articolazione in due fasi è oltretutto compensata, fin dalla prima di essi e quindi fin da quella dinanzi al giudice dell'esecuzione, dalla previsione di un'autentica inversione dell'onere della prova e dell'accollo di questa al debitore, a fronte soltanto di una almeno analitica allegazione del creditore; mentre deriva da principi generali del processo che, anche nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, piena e completa deve ritenersi ogni facoltà assertiva ed istruttoria delle parti finalizzata alla peculiarità dell'oggetto della controversia; (...) resta priva di rilievo la doglianza sulla mancata applicazione integrale dell'art. 546 c.p.c., alla





fattispecie del pignoramento di denaro di enti territoriali".

6. - Un ultimo gruppo di censure - veicolate con i motivi quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventottesimo e ventinovesimo - riguardano l'interpretazione delle norme processuali sull'individuazione degli strumenti processuali ammessi a tutela del credito, nonché sulla ripartizione degli oneri di iniziativa e prova tra creditore e debitore nell'espropriazione di crediti nei confronti degli enti territoriali.

6.1. - Il ventinovesimo motivo, da esaminarsi preliminarmente, perché involge l'individuazione dello strumento processuale per reagire alla dichiarazione titolata del terzo, è infondato.

A tal fine si condividono ancora le argomentazioni della citata sentenza n. 4820 del 2012 (così come anche per i restanti motivi), secondo le quali "la tendenziale esclusione, dal giudizio di cui all'art. 548 c.p.c., di ogni questione sulla pignorabilità dei beni corrisponde alla tradizionale nozione della natura di quest'ultimo (nonostante qualche spunto in contrario possa desumersi da Cass. Sez. Un. n. 25037/08, già presupposto dalla richiamata Cass. n. 12259 del 2009, soprattutto in ordine alla duplicità del contenuto del giudizio di cui all'art. 548 c.p.c., riguardando esso l'accertamento sia del diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, sia quello - di rilevanza meramente processuale - attinente all'assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata efficace nei rapporti fra creditore procedente e terzo *debitor debitoris* e come tale rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale *ex lege*): del resto, con le puntualizzazioni già viste sull'ampiezza della



cognizione e sul riparto degli oneri assertivi e probatori, ricavabili dalla ricostruzione di Cass. n. 23727 del 2008, risulta adeguatamente tutelato ogni altro soggetto del processo dall'opposizione agli atti esecutivi, beninteso esperibili nel contraddittorio del terzo stesso, siccome interessato all'esito del vincolo sui beni da lui detenuti o custoditi in dipendenza del pignoramento originario".

6.2. - Il motivo quattordicesimo è infondato, "perché la regola dell'istruibilità ufficiosa dell'impignorabilità deve ritenersi (ancora una volta in piena e convinta adesione a Cass. 23727/08) conforme ai principi generali ogniqualevolta quest'ultima sia imposta a tutela di interessi pubblicistici, quale necessario corollario o proiezione o conseguenza della sua rilevabilità ufficiosa" (Cass. n. 4820 del 2012);

6.3. - Il motivo quindicesimo è infondato, "perché la questione agitata dal ricorrente tralascia la decisiva circostanza che si tratta di una impignorabilità imposta per pubblico interesse e quindi del fatto che è un caso particolare - cui si applicano appunto regole particolari e deroghe indotte dalla circostanza taciuta - rispetto a quello invece generale prospettato nel quesito" (Cass. n. 4820 del 2012);

6.4. - Il motivo sedicesimo è infondato, "perché, una volta ammessa quale forma di reazione del creditore la speciale opposizione formale di cui all'art. 617 c.p.c., anche quando sia incompleta o non del tutto istruita la questione dell'impignorabilità, compete normalmente al creditore stesso la facoltà di allegare il sospetto, purché fondato su obiettive carenze dell'attività fino a quel momento espletata dal giudice o dinanzi a lui, dell'insussistenza dei presupposti dell'impignorabilità e chiederne l'accertamento: e ricadendo allora, come espresso dalla richiamata Cass. 23727/08, sulle sue controparti



l'onere di provare il rispetto delle condizioni di impignorabilità" (Cass. n. 4820 del 2012).

6.5. - Il motivo diciassettesimo è inammissibile, per difetto di pertinenza alla fattispecie: infatti, ammesso che della persistente ammissibilità dell'opposizione ad esecuzione abbia interesse a dolersi il creditore, nel caso di specie il debitore di nulla si è doluto e comunque non vi è questione di ammissibilità o meno di opposizioni di questi, tanto meno ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.

6.6. - Il motivo diciottesimo è infondato, "essendo stato già messo in luce il riparto degli oneri di allegazione e prova in termini che non appaiono tali da comportare un intollerabile sacrificio della posizione del creditore" (Cass. n. 4820 del 2012).

6.7. - Il motivo diciannovesimo è infondato, "essendo giustificata e certa, per quanto accennato in ordine al quattordicesimo motivo (...), la sussistenza di - sia pure certo non illimitati, secondo la precisa ricostruzione di Cass. 23727/08 - poteri ufficiosi lato sensu istruttori in capo al giudice dell'esecuzione in materia di rilievo dell'impignorabilità imposta a tutela di interessi pubblicistici" (Cass. n. 4820 del 2012).

6.8. - Il motivo ventottesimo è inammissibile, giacché - alla stregua delle medesime considerazioni espresse dalla già citata Cass. n. 4820 del 2012 su censure identiche a quelle oggetto del presente scrutinio - la contestazione dell'effettività della produzione in giudizio delle delibere contestate integra una circostanza sussumibile nell'errore revocatorio, avendo invece il giudice di primo grado espressamente dato atto che erano state prodotte a corredo della dichiarazione del terzo (pagg. 7, ultimo periodo, e 8, primo periodo, della sentenza impugnata in questa sede). Inoltre, a parte l'effettiva opinabilità della conclusione dell'intangibilità delle delibere se



viziate (potendo al contrario sostenersi l'applicabilità del principio generale di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario, ove ne ricorrano i presupposti), il vizio di genericità delle stesse è prospettato in termini obiettivamente vaghi, senza riferimento cioè a quale elemento sia mancata la specificazione, cui ancorare l'obbligo, per il giudice ordinario, di disapplicare la delibera comunale di individuazione delle somme impignorabili ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000.

7. - Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune controricorrente, liquidate come in dispositivo; nulla è, invece, da disporsi a tal riguardo nei confronti dell'intimato [S. p.A.], che non ha svolto attività difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Pozzuoli, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 gennaio 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 MAR 2013

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA